

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTE UT TERAMO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 180
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/01/2023 REGISTRATO IL 24/02/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000180

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01848680680 CROCE ANGOLANA ONLUS
ID. TELEMATICO: TAS23L000180000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 01848680680

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 24

GENNAIO 2023

IL giorno 24 gennaio 2023, si è riunita presso la sede legale in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "CROCE ANGOLANA ODV".

Assume la presidenza a nome dello statuto il presidente dott. CAPPELLO GIORGIO, il quale preso atto che:

- è presente l'organo direttivo dell'Associazione nelle persone dei soci:

1 il presidente dott. CAPPELLO GIORGIO

2 il vicepresidente SANITA' FRANCO

3 il consigliere MARIANI IOLE

4 il consigliere CENTORAME SERENELLA

- sono presenti, in persona o delega da conservarsi tra gli atti sociali, numero 51

associati aventi diritto al voto su 142 associati aventi diritto al voto come da

foglio di presenze analitico, firmato dai presenti che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti posti

all'ordine del giorno:

1 – Variazione statuto per iscrizione al RUNTS;

2 – Varie ed eventuali.

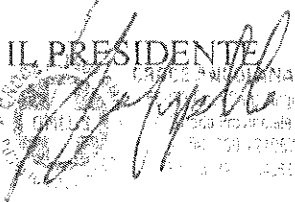
Prende la parola il costituito presidente, il quale chiama a fungere da segretario la signora MARIANI IOLE, che accetta l'incarico. Il presidente, a questo punto, illustra all'assemblea degli associati le ragioni che inducono a deliberare l'aggiornamento dello Statuto sociale. In particolare tale modifica si rende necessaria al fine di adeguare le norme statutarie ai sensi del d. l.vo n. 117/2017, in quanto l'associazione viene iscritta come ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO nel costituito registro nazione unico del terzo settore (RUNTS). Pertanto è stato redatto un nuovo statuto avente i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al suddetto registro. Popone all'assemblea di approvare il nuovo statuto sociale, Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di apporvare integralmente il nuovo statuto sociale, come sopra illustrato dal presidente dell'assemblea dei soci.

Il testo del nuovo statuto è composto da 39 articoli e si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare sul primo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea passa al successivo punto posto all'ordine del giorno.

Nessuno avendo preso la parola in merito a tale punto, il presidente toglie l'assemblea alle ore 21:15. Del chè viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE


CROCE ANTONIANA ONLUS
Via G. P. 100 - 00100 Roma (PE)
Tel. 06/1234567
P.I. 0123456789

IL SEGRETARIO



ALLEGATO "A"

- ANDREA GIOVANNOLI *Andrea Giovanni* +2: PAOLO GIOVANNOLI/GIULIA GIANSAVITE
DELEGHE
- IOLE TIARAVI *Iole Tiaravi* +2: REMIGIO MASSIMILIANO/DEANGELO MARIO
DELEGHE
- LEONE CARLA *Leone Carla* +2: PERINI PAOLO/IOLE DI MARZIO
DELEGHE
- DE ANGELIS STEFANIA *De Angelis Stefania* +2: DI PAOLO CONGEZIO/DI PAOLO MARI
DELEGHE
- GIORGIO CAPPELLO *Giorgio Cappello* +2: ROSSI LILIA/TIBERI GEMMA
- SERENELLA CENTORATE *Serenella Centorate* +2: VALERIA BILANCETTI/MARCONI
FRANCESCO
DELEGHE
- TATIANA DE PAOLI *Tatiana De Paoli*
- PAOLA TARDOLINI *Tardolini Paola* +2: ROSETTI GIUSEPPE/TAVANO LUISA
DELEGHE
- SARA DI LORITO *Sara Di Lorito* +2: CRETAROLU ALBERTO/RIMEA
DELEGHE
- GIANNI GENOVESE *Gianni Genovese*
- LOREDANA BELFIORE *Loredana Belfiore* +2: FORESE SILVIA/BARGIGLIONI
GRAZIA
DELEGHE
- MDELFINA PORDIGHE *Mdefina Pordighe*
- FRANCO SANITA' *Franco Sanita'* +2: CORSANO LILIANA/OLIVIA DI FEBBO
DELEGHE
- STEFANIA NAPOLEONI *Stefania Napoleoni* +2: D'ANTEO ROBERTO/D'ANTEO
LUIGI
- LUIGI CHIARELLI *Luigi Chiarelli* +2: FERRANTE LIDIA/DI LEO IDA
DELEGHE
- ALBINA CILLI *Albina Cilli* +2: CRETAROLU GIULIANA/PEDANTE CRISTIANA
DELEGHE
- CHIAVAROLI SILVIA *Chiavaroli Silvia*
- DE BONIS SABRINA *De Bonis Sabrina* +2: TERESA COTELUCCI/RUGIERI
LISA
DELEGHE
- BELLANTE VINCENZO *Bellante Vincenzo* +1: LUCIANI GIUSEPPE
DELEGA
- DI MASSIMO MARCO *Di Massimo Marco* +2: MUZZA AUCCE/CAMERANO PIETRO
DELEGHE



CROCE ANGOLANA ONLUS
65013 Città Sant'Angelo (PE)
Strada Provinciale s.n.
Tel. 339.7210871
Partita IVA: 01848680680

ALLEGATO "B"

STATUTO

TITOLO I – PROFILI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "CROCE ANGOLANA ODV" con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Strada provinciale s.n.c., in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

ART. 2 – PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 3 – SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per

la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare i bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ART. 4 – ATTIVITA'

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. c. 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1982, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni

Per le attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 5 – VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda la propria attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

ART. 6 – REQUISITI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto e i regolamenti. Il consiglio direttivo o il consigliere a ciò delegato, emana entro 60 giorni le domande

presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'associazione deve essere sempre composta dal almeno 7 soci. Se tale numero minimo venisse meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 17 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori e di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare nell'assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ART. 7 – DIRITTI

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.
- f) esaminare i libri sociali.

ART. 8 – DOVERI

I soci sono tenuti a :

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le medesime attività svolte dall'associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde :

a) per morosità ovvero se il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata

b) per decadenza nel caso in cui il socio si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

c) per esclusione se il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

d) per recesso se il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III-ENTRATE, PATRIMONIO

E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

ART. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie

anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale , rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 c. 3 dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ultimo co. dello statuto con un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il RUNTS con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all'ANPAS Nazionale quale rete associativa a cui l'associazione ha aderito.

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote degli aderenti, contributi di privati, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a

titolo gratuito a fini di sovvenzioni, vendita di beni prodotti dagli assistiti e da volontari curata direttamente dall'associazione, somministrazione occasionale di alimenti e bevande , somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione, proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali, proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 co. 3 dello statuto.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

ART. 14 – BILANCIO SOCIALE

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il RUNTS e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate dell' Associazione risultino essere inferiori al milione di euro o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 15 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo settore, a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30 , comma 6 del d.lvo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f- il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del revisore dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. E' costituita dai soci dell'associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

ART. 17 – CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e

pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione ed è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

ART. 18 – TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritti di voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

ART. 19 – QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 20 – ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e , ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

ART. 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

ART. 22 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso

di convocazione . Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola .

ART. 23 – COMPETENZE

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo ;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative ;
- d) definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- e) approva il regolamento generale dell'associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'assemblea e dei servizi dell'associazione e le sue modifiche ;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative ;
- k) delibera sulla esclusione degli associati;

- l) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal consiglio direttivo;
- m) delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 38 dello statuto.

ART. 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto in numero dispari. Da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, previsti dal codice etico ANPAS, a cui l'associazione aderisce e dall'art. 2382 del codice civile. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Può nominare, inoltre, un direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altri direttori

con riferimento a specifici settori di attività dell'associazione. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'associazione. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno deve essere esposto entro il medesimo termine di cui al comma precedente nei locali della sede sociale. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

ART. 25 – QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni son approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle

materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio o vincolante.

ART. 26 – COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a - predispone le proposte da presentare all'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b – dà attuazione alle delibere dell' assemblea;
- c – delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d – delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato e ad altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS, a cui l'associazione aderisce;
- e – delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f – adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g – assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- h – accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- I – adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

ART. 27 – DIREZIONE ESECUTIVA

Il consiglio direttivo può costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta dal presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere,

del direttore sanitario quando nominato e dal direttore dei servizi alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà in ogni caso essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio direttivo.

ART. 28 -VACANZA DEI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

Qualora il consiglio direttivo per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti seguirà l'ordine decrescente dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria il consiglio direttivo convocherà l'assemblea senza indugio per la elezione dei componenti vacanti.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 29 – IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'assemblea. Può delegare in parte e in via temporanea interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro

componente del consiglio direttivo. Il potere di rappresentanza del presidente è generale.

ART. 30 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30 del d. l.vo 117/2017 (codice del terzo settore) è obbligatorio nominare l'organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; esso sarà composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Resterà in carica 3 anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti tra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 31 – COMPETENZE

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 32 REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia attribuita all'organo di controllo.

ART. 33 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti tra i soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili,. Nella sua prima riunione dopo la nomina dell'assemblea elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

ART. 34 – COMPETENZE

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell' associazione e sono inappellabili.

ART. 35 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L' associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 36 – SEZIONI

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto

ART. 37 – REGOLAMENTI

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento di servizi.

ART. 38 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 39 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultima previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.